SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1967

(106ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica » **(1293)** (*D'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) e « Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme » **(2242) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 1316, 1321, 1322, 1325, 1326, 1328, 1329, 1330, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341
AIMONI 1337, 1340
AJROLDI . . 1318, 1322, 1324, 1325, 1327, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1336, 1337, 1338, 1340
BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* . 1320, 1321, 1322, 1324, 1325, 1327, 1328, 1329, 1331, 1332, 1333, 1334, 1336, 1338, 1340, 1341
BISORI 1327, 1328, 1329, 1331, 1332, 1335, 1336, 1337, 1338, 1340
BONAFINI, *relatore* . 1316, 1317, 1318, 1320, 1323, 1325, 1327, 1328, 1330, 1331, 1334, 1335, 1337, 1338, 1341
DE LUCA 1318, 1319
GIANQUINTO . . 1318, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1327, 1329, 1330, 1331, 1332, 1334, 1335, 1338, 1339, 1340, 1341
JODICE 1318
PALUMBO 1320, 1327, 1328, 1332, 1335
PREZIOSI 1323, 1324, 1325
SIBILLE 1317, 1319, 1320, 1323, 1325, 1326, 1327, 1331, 1336, 1337, 1339, 1341
ZAMPIERI . . . 1320, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1335, 1336

« Norme generali sull'azione amministrativa » **(1424)** (*D'iniziativa del deputato Lucifredi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio del seguito della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1316

« Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie » **(2423) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 1341, 1342
AIMONI 1342
AJROLDI 1342
BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* 1342
BONAFINI 1342
DE MICHELE, *relatore* 1341, 1342
GIANQUINTO 1342

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Bisori, Bonafini, Caruso, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Jodice, Lepore, Lessona, Molinari, Nenni Giuliana, Palumbo, Pennacchio, Preziosi, Schiavone, Secchia, Sibille, Tupini, Zagami e Zampieri.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli e il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

P R E Z I O S I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Lucifredi « Norme generali sull'azione amministrativa » (1424) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Lucifredi: « Norme generali sull'azione amministrativa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo la Commissione che i senatori Gianquinto, Aimoni, Caruso, D'Angelosante, Fabiani e Petrone hanno fatto pervenire alla Presidenza una serie di emendamenti ai primi 36 articoli del provvedimento al nostro esame. Poichè gli stessi senatori hanno manifestato l'intenzione di presentare alcuni altri emendamenti ai restanti articoli, al fine di poter approfondire l'esame degli stessi in modo che tutta la Commissione possa esserne edotta, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge e rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri: « Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica » (1293) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **e del disegno di legge: « Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme » (2242)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica » di iniziativa dei deputati Fortuna, Guerrini Giorgio, Ballardini, Martuscelli, Loreti, Berliguer Mario e Scricciolo, già approvato dalla Camera dei deputati, e del disegno di legge: « Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme ».

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

B O N A F I N I , *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, in data 1° luglio 1965 la IV Commissione permanente della Camera dei deputati approvò una proposta di legge di iniziativa dei deputati Fortuna, Guerrini Giorgio, Ballardini, Martuscelli, Loreti, Berlinguer Mario e Scricciolo che si riferiva all'autorizzazione al rilascio di copie degli atti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica. A parere del relatore una tale iniziativa rappresenta uno sforzo encomiabile che si inserisce nel quadro di un determinato orientamento insieme ad altri provvedimenti tendenti ad analogo fine.

Successivamente, in data 22 maggio 1967, il Presidente del Consiglio dei ministri presentava al Senato della Repubblica un provvedimento che reca il seguente titolo: « Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme ». La prima valutazione che si permette di fare il relatore è che, mentre il primo provvedimento si rifà solamente a determinati atti, il secondo abbraccia tutta la casistica regolata dalla vecchia legge del 1957. Ad esemplificazione di quanto vado dicendo basta leggere l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1957, n. 251, che testualmente recita: « Nella stesura delle leggi, dei decreti del Presidente della Repubblica, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri, degli atti ricevuti dai notai e di tutti gli al-

tri atti pubblici per i quali le leggi vigenti richiedono la scrittura a mano o a stampa, è ammessa la scrittura a macchina, purchè siano adoperati nastri dattilografici a inchiostrazione indelebile, rispondenti alle caratteristiche che saranno specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la grazia e giustizia ».

« Gli errori o le omissioni di battuta o di compilazione sono corretti con chiamate in calce, scritte anche a mano, in modo da lasciare leggibile il testo modificato ».

Insomma l'unica « novità » ammessa sino ad ora è la macchina da scrivere purchè abbia un determinato nastro dattilografico indelebile nero. La parte nuova che viene ora, affrontata sia dal disegno di legge Fortuna ed altri che dal provvedimento d'iniziativa governativa, concerne una strumentazione più aggiornata e più consona alle necessità della nostra vita e cioè quella che si riferisce alle copie fotostatiche: tutti i colleghi sanno perfettamente a quali macchinari intendo riferirmi, macchinari che, in tempo brevissimo, permettono di copiare qualsiasi documento con enorme risparmio di tempo da parte del cittadino. È infatti anche pleonastico che io mi soffermi sul valore del tempo che il cittadino deve spendere per mettersi alla ricerca di tutta quella documentazione — più o meno complessa — che gli può servire e che lo Stato, come suo dovere, deve mettere a disposizione del cittadino stesso.

Ora, a mio parere la proposta di legge Fortuna ed altri, viene ad essere del tutto conglobata nell'iniziativa della Presidenza del Consiglio, ed io, a tale proposito, mi riferirò esclusivamente a quest'ultima, che dà tutte le garanzie possibili.

Vi è stata, da parte di qualche collega, la preoccupazione che questo provvedimento potesse intaccare l'attività professionale del notaio e ciò, più particolarmente, è stato notato in riferimento all'articolo 4 — (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) — con l'osservazione che si viene a mettere sullo stesso piano di responsabilità il notaio, cioè colui il quale per eccellenza risponde, a tutti gli effetti, di una documentazione, e altri pubblici ufficiali, così come sono indicati, appunto, nell'articolo 4 che recita: « L'atto di notorietà concernente fatti, stati e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 20 ».

Mettendo tutto ciò in relazione alla necessità di guadagnare tempo, così come la vita moderna impone, appare chiaro come molte persone possano oggi compiere senza particolari formalità un atto per il quale prima, al contrario, era necessario rivolgersi all'operato di un notaio.

S I B I L L E . Ma i segretari comunali hanno sempre avuto l'autorizzazione ad autenticare i loro atti!

B O N A F I N I , *relatore*. Per l'autenticazione si generalizza.

A me pare, dunque, che si tratti di una innovazione tecnica che dà al cittadino la possibilità di scegliere.

Ma c'è un'altra osservazione — di carattere tecnico questa — che viene posta; si è detto, cioè, che queste macchine non possono annullare le tasse richieste dallo Stato per il servizio; in sostanza sorgerebbero delle difficoltà circa l'annullamento delle marche da bollo. Però, studiando la legge, ho visto che all'articolo 25 si specificano il modo e i termini con i quali si possono annullare le marche da bollo.

Non ho udito altre eccezioni, almeno tali da portare alla presentazione di emendamenti. Comunque, a parere del relatore, il progetto governativo soddisfa completamente alle esigenze del legislatore e alle intenzioni di aggiornare i sistemi nei modi e nei tempi, con le garanzie che devono essere presenti in certi tipi di documento.

In conseguenza di ciò ritengo che gli onorevoli colleghi dovrebbero fermare la loro attenzione esclusivamente sulla proposta di legge governativa.

Per quanto riguarda tutto ciò che concerne la proposta di legge ritengo che il sistema delle copie fotostatiche sia ormai entrato nella mentalità dell'opinione pubblica, con il conseguente alleggerimento dell'ormai antiquato sistema tradizionale.

Per queste ragioni il relatore non ha alcuna perplessità nel chiedere alla Commissione una pronta approvazione del disegno di legge al fine di potergli far compiere altrettanto rapidamente il suo normale *iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

J O D I C E . Senza ergermi a difensore dell'iniziativa parlamentare devo fare osservare che ci troviamo in questa situazione: abbiamo una proposta di legge del deputato Fortuna ed altri; la proposta di legge riguarda una determinata materia. Dopo che questa è stata approvata dalla Camera dei deputati, interviene un provvedimento ministeriale che tratta una materia vastissima, comprendente anche quella relativa al progetto Fortuna ed altri. Ora la discussione nella nostra Commissione su quale provvedimento verterà? Su quello di iniziativa parlamentare, o su quello di iniziativa governativa? La mia domanda non pone una questione di forma, ma di sostanza: il disegno di legge n. 1293 sarà assorbito dal provvedimento di iniziativa governativa? Non mi mi pare una buona prassi — e lo dico obiettivamente — da seguire: una cosa del genere non mi farebbe davvero piacere se il presentatore della proposta alla Camera fossi stato io.

D E L U C A . Mi associo alle osservazioni del collega Jodice e aggiungo che, per quanto riguarda la nostra discussione, non dobbiamo dimenticare che la proposta di legge Fortuna ed altri ha già avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento; quindi la cosa diventa ancora più grave.

G I A N Q U I N T O . Il titolo del provvedimento presentato dal Governo reca: « Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme »; la mia impressione, dopo una prima lettura, è che vi sono dei mesi tra le norme recate dal disegno di legge n. 2242 e quelle del provvedimento n. 1424 attualmente in esame presso la nostra Commissione. Non dico che la materia sia la stessa, ma indubbiamente ci possono essere norme previste dalla proposta Lucifredi che si riferiscono alla materia del disegno di legge in discussione: può darsi che siano delle norme conformi, può darsi che non lo siano, cioè che gli stessi problemi siano differentemente risolti; quindi mi pare, signor Presidente, che l'esame del disegno di legge n. 2242 dovrebbe essere, se non abbinato in senso tecnico, almeno effettuato contestualmente con quello del n. 1424: non c'è dubbio, infatti, che il disegno di legge Lucifredi esamina anche una parte di questa materia. E a tale proposito vorrei chiedere al ministro Bertinelli, che abbiamo la fortuna di avere con noi in un momento di intervallo della lotta che si sta conducendo alla Camera, se veramente si tratta di materia estranea, oppure se quel nesso di cui ho parlato esista ed esistano quindi delle correlazioni e, in caso affermativo, quali siano le sue proposte. Cioè: possiamo noi procedere all'esame del disegno di legge n. 2242 ignorando quello n. 1424, oppure no? Io personalmente, in questo momento, non mi sento di dare una risposta, nè affermativa, nè negativa.

B O N A F I N I , *relatore*. Ritengo di essere stato chiaro in sede di relazione: ho detto quali erano le finalità del progetto Fortuna e altri e quali erano quelle del disegno governativo e ho concluso che, trattandosi di esigenze di carattere tecnico, non avevo difficoltà a riferirmi a quello governativo che si fa preferire per la sua completezza.

A J R O L D I . Desidero dire alcune cose. Anzitutto mi sembra che quanto è stato affermato prima dal collega Jodice e poi dal senatore De Luca non sia accettabile, e cioè che non si debba seguire una certa prassi che dà la preferenza alla iniziativa del Governo nei confronti dell'inizia-

tiva parlamentare. Ogni volta che una successiva iniziativa governativa è indirizzata in modo da far propria un'analoga iniziativa parlamentare — che ha già avuto, fra l'altro, l'approvazione di un ramo del Parlamento — direi che questo costituisce riconoscimento della bontà di quella iniziativa, al punto che le sue norme vengono inserite nel nuovo testo più vasto e contenente altre norme di carattere generale, oltre tutto indispensabili ed urgenti.

Ricordo, parecchi anni fa, in sede di applicazione del decreto presidenziale 2 agosto 1957, quali e quante siano state le questioni sorte intorno alla sostituzione degli atti notori con dichiarazioni fatte dalla parte sotto la comminatoria prevista dall'articolo 495 del Codice penale; cioè si trattava di sostituire quegli atti, assai complessi, fatti davanti al notaio e al cancelliere della Pretura, comportanti dispendio e perdita di tempo, con una dichiarazione circa la propria identità, i dati anagrafici, eccetera che il cittadino fa e sottoscrive sotto la propria responsabilità presso i competenti uffici pubblici. Tutto questo serve a semplificare sempre più quelle che in passato erano le complicazioni burocratiche attraverso le quali il cittadino doveva documentarsi a determinati effetti. Che poi, nell'ambito di questa proposta di legge, sia stato accolto l'istituto della autenticazione, mi pare cosa molto opportuna, perchè non si può parlare di legalizzzazione, di certificazione, di esibizione della documentazione, e dimenticarsi della autenticazione. In sostanza a me pare che il disegno di legge n. 2242 venga ad assorbire, come del resto ha già detto l'onorevole relatore, il disegno di legge di iniziativa parlamentare, senza modificarlo, il che vuol dire che la norma era certamente buona, per quanto assai più limitata nella casistica.

In secondo luogo desidero precisare che questo provvedimento si riferisce ad alcune attività dell'Amministrazione pubblica che sono quelle di certificazione, ma non alla generalità delle norme sull'azione amministrativa. D'altra parte mi permetto di far notare agli onorevoli colleghi che ambedue i testi tendono a rendere piu semplice e rapido il sistema di documentazione per il cittadino.

Per queste considerazioni mi dichiaro favorevole all'adozione del testo di legge governativo che comprende anche quello, già confortato dall'approvazione della Camera, degli onorevoli Fortuna e altri e non vedo proprio per quali motivi si debba ritardarne la approvazione sol perchè stiamo discutendo un altro provvedimento ben più vasto ed importante, come quello n. 1424.

D E L U C A . Desidero chiarire la portata della mia osservazione: non ho alcun dubbio sulla bontà dell'iniziativa governativa, nè penso di votarle contro. È chiaro che sono pienamente favorevole e che considero più ampio e completo il disegno di legge governativo, al punto che lo considero idoneo ad assorbire completamente la proposta Fortuna ed altri. Ma io ho posto una questione di principio, una questione di correttezza parlamentare. Quando ci lamentiamo che le istituzioni parlamentari stanno crollando, siamo tutti d'accordo, ma poi siamo noi stessi che contribuiamo a questo stato di cose. C'è una iniziativa parlamentare che è stata già approvata da un ramo del Parlamento, quindi ha già percorso metà del normale *iter;* ad un certo momento il Governo si accorge della necessità di intervenire in quella materia e presenta un provvedimento analogo. Il collega Ajroldi dice che l'iniziativa parlamentare, in questo modo, è confortata; ma l'iniziativa della sovranità popolare non ha bisogno di essere confortata: e un principio che viene ad essere leso! Noi abbiamo sempre discusso di queste cose, sempre ne abbiamo parlato, ma non ne siamo mai venuti a capo e l'iniziativa parlamentare è sempre stroncata da quella dell'Esecutivo. Questo era il punto che volevo sottoporre all'attenzione dei colleghi.

S I B I L L E . Probabilmente il collega Fortuna alla Camera avrà il timore che il Governo presenti un altro provvedimento più completo del suo in materia di divorzio; comunque a me sembra che se procedessimo nel senso di abbinare la discussione dei

due provvedimenti di legge, renderemmo omaggio a chi primo, nel tempo, ha avuto l'idea e ha indicato la strada al Governo e, contemporaneamente potremmo pervenire all'approvazione di un provvedimento più completo ed efficace.

Z A M P I E R I . Avevo chiesto la parola proprio per proporre quello che ha or ora suggerito il collega Sibille e cioè l'esame abbinato dei due disegni di legge. Una cosa è certa: noi non possiamo rifiutare l'esame del disegno di legge Fortuna ed altri ma lo esamineremo insieme a quello del Governo; poi adotteremo quelle decisioni che riterremo più convenienti.

P A L U M B O . Sono perfettamente d'accordo con i colleghi che hanno proposto l'abbinamento dei disegni di legge e la discussione congiunta di essi. Aggiungo, inoltre, che discutere soltanto il disegno di legge Fortuna ed altri, sarebbe, per noi, quasi impossibile, perchè c'è un parere contrario della 5ª Commissione, mentre invece c'è parere favorevole, della stessa Commissione, per il progetto governativo.

B O N A F I N I , *relatore*. Allora il problema non si pone, in base allo stesso regolamento!

S I B I L L E . Ma come è possibile che la 5ª Commissione abbia potuto dare parere favorevole al progetto governativo e parere sfavorevole a quello Fortuna ed altri? È inconcepibile!

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Sono state sollevate due questioni: una, che chiamerò Bonafini con l'appendice Jodice e De Luca, cioè discutere separatamente il progetto di legge Fortuna ed altri da quello governativo, oppure abbinati; l'altra, che chiamerò Gianquinto, in relazione al disegno di legge Lucifredi. Esaminiamole separatamente.

Prima questione; io sono del parere che vada discusso il disegno di legge d'iniziativa governativa. Per quanto sia *pro tempore* Ministro, non dimentico, tuttavia, di essere un parlamentare e conseguentemente, in linea generale, sono del parere che quando viene presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare e successivamente una proposta del Governo avente identico argomento, la proposta di origine parlamentare si deve discutere prima dell'altra per doveroso riguardo nei confronti del Parlamento. Ma questo non è il nostro caso: l'onorevole Fortuna si è limitato ad esaminare il problema degli atti giudiziari e della riproduzione fotostatica o meccanica degli atti stessi. Ciò è un particolare del più vasto e complesso provvedimento governativo che riguarda, invece, tutta la documentazione amministrativa, nella quale è compresa anche la riproduzione di atti giudiziari. Conseguentemente dobbiamo tener presente il progetto di legge Fortuna ed altri soltanto come eventuale possibilità di emendamento al progetto di legge governativo. Quindi alla prima questione rispondo associandomi alla proposta del relatore di esaminare il progetto di legge governativo senza ignorare o dimenticare — per le eventuali sopravvivenze — il disegno di legge Fortuna ed altri.

C'è poi la seconda questione; vi sono nessi, come ha detto il senatore Gianquinto, tra il disegno di legge Lucifredi e il disegno di legge n. 2242? A mio giudizio non esistono: si tratta di due proposte assolutamente diverse. Infatti, mentre una si riferisce soltanto a riproduzioni fotomeccaniche di atti, il secondo — il progetto di legge Lucifredi — riguarda tutta la procedura amministrativa: come si propone, a chi si propone, davanti a chi si propone, in che termini si propone. È cosa tutt'affatto diversa.

In definitiva: discussione separata, con l'avvertenza che quando discuteremo il disegno Lucifredi e verremo al capitolo della documentazione, dovremo coordinare la proposta Lucifredi con quella che reca il numero 2242. Quindi accolgo la proposta del relatore mentre, con tutto l'ossequio che ho per il senatore Gianquinto, non accolgo la proposta di procedere nel senso da lui indicato.

G I A N Q U I N T O . Io non ho parlato di discussione congiunta: ho fatto soltanto presente che ci possono essere connessioni, specialmente tra l'articolo 32 del progetto Lucifredi, e quello che stiamo ora per discutere e sottolineavo che bisogna dare, a questa materia, una disciplina unica. Quindi, discussione dei progetti in maniera autonoma l'uno dall'altro ma, al momento di discutere il disegno di legge sull'azione amministrativa, tenere presente questo che stiamo discutendo.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Siamo perfettamente d'accordo.

P R E S I D E N T E . Allora con questa intesa e poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sui due disegni di legge.

Secondo quanto ha dichiarato il relatore, considereremo, come base di discussione, il testo del disegno di legge governativo numero 2242.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(*Produzione e formazione, rilascio, conservazione di atti e documenti*)

La produzione agli organi della pubblica Amministrazione di atti e documenti e la loro formazione, rilascio e conservazione da parte di tali organi sono disciplinati dalla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*)

La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica Amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'articolo 20.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Dichiarazioni temporaneamente sostitutive*)

I regolamenti ministeriali e degli Enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'articolo 20. In tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'Amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonchè, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*)

L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale prov-

vede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 20.

G I A N Q U I N T O . Mi parrebbe opportuno, signor Presidente, inserire in questo articolo l'obbligo del funzionario che riceve la dichiarazione dell'interessato di far presente al medesimo che esso incorrerà in sanzioni penali ove dichiarasse il falso.

A J R O L D I . È detto nell'articolo 26. Però dovrebbe essere l'ufficiale ricevente ad avvertire l'interessato delle sanzioni penali nelle quali può incorrere qualora dichiari il falso.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Non v'è alcun dubbio che la dichiarazione dell'interessato deve essere rispondente al vero e che, in caso di falsa dichiarazione, questi deve essere punito. Difatti il primo comma dell'articolo 26 del disegno di legge in discussione stabilisce che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ad ogni modo, mi sembra che l'osservazione fatta dal senatore Gianquinto sia giusta.

P R E S I D E N T E . Desidero far presente che al quarto comma dell'articolo 26 è detto esplicitamente che il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti è tenuto a rendere edotto chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

G I A N Q U I N T O . La mia osservazione, allora, non ha più ragione d'essere. Devo dire che, nella rapida lettura di questo disegno di legge, questa parte mi era sfuggita.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Documentazione mediante semplice esibizione*)

Salvo quanto disposto negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o vedovo ed ogni altro stato o qualità personale possono essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente, di documenti, anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica Amministrazione e contenenti l'attestazione dei dati richiesti.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Trascrizione dei dati dai documenti esibiti*)

Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi ed i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dal funzionario o dall'interessato.

Nel caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità da un funzionario autorizzato addetto ad altro ufficio dell'Amministrazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'ufficio competente a cura dell'interessato.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Copie autentiche*)

Le copie autentiche ottenute ai sensi dell'articolo 14 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci*)

Se l'interessato è soggetto alla patria potestà, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente legge sono sottoscritti o esibiti rispettivamente dal genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Documenti spontaneamente esibiti*)

Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli, sono validi a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente dagli interessati e riconosciuti regolari dall'Amministrazione.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Accertamenti d'ufficio*)

La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.

Le singole Amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

G I A N Q U I N T O . Per quanto concerne il primo comma dell'articolo 10, signor Presidente, vorrei sapere che cosa si intende per buona condotta. Se si tratta del certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco, sono d'accordo; ma quello che mi preoccupa è come possa l'Amministrazione che deve emettere il provvedimento accertare d'ufficio la buona condotta. A mio avviso, bisognerebbe inserire una disposizione per stabilire che il certificato di buona condotta va richiesto al sindaco perchè « buona condotta » è soltanto quella che risulta dalla certificazione del sindaco, diversamente ogni Amministrazione è libera di seguire i criteri che ritiene più opportuni per accertare la buona condotta e per stabilirne il significato.

B O N A F I N I , *relatore*. A mio avviso, si può rilasciare un certificato di buona condotta quando vi è assenza di precedenti penali e assenza di carichi pendenti.

G I A N Q U I N T O . Non mi sembra esatto perchè, se così fosse, si dovrebbe sopprimere le parole « buona condotta ». Infatti, in base al primo comma dell'articolo 10, l'Amministrazione che deve emettere il provvedimento è autorizzata ad accertare tre cose: la buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, che sono tre cose distinte. Ora, mentre è chiaro che cosa deve intendersi per assenza di precedenti penali (per cui è competente l'ufficio del casellario) e per assenza di carichi pendenti (per cui è competente la Procura della Repubblica e la Pretura), non è altrettanto chiaro che cosa deve intendersi per buona condotta e chi è competente a rilasciare il relativo certificato.

S I B I L L E . Ritengo che si possa risolvere il problema che giustamente preoccupa il senatore Gianquinto dicendo che la buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti sono accertati d'ufficio, presso gli uffici competenti, dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento. Ed allora si sa che il comune è competente a rilasciare il certificato di buona condotta, che l'ufficio del casellario è competente a pronunciarsi circa l'assenza di precedenti penali, e via di seguito.

P R E Z I O S I . Per andare incontro alla richiesta del senatore Gianquinto e per assicurare la legittima difesa dei diritti dei cittadini, a mio avviso, si potrebbe dire che la buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove ri-

chieste, sono accertate d'ufficio, presso il comune competente e la Procura della Repubblica competente, dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.

A J R O L D I . La *mens legis* è di evitare che il cittadino, quando deve corredare una domanda di una determinata documentazione, debba perdere molto tempo per ottenere dagli uffici pubblici certificazioni riguardanti dati e notizie che gli stessi possono ricavare dalle loro documentazioni o richiedere ad altre Amministrazioni. Pertanto, il primo comma dell'articolo 10 così come è formulato non dovrebbe sollevare alcuna preoccupazione perchè l'Amministrazione che deve emettere il provvedimento si rivolgerà direttamente agli uffici competenti e, d'ufficio, richiederà la relativa documentazione. A mio avviso, non vi è nulla da aggiungere, perchè questa è l'interpretazione da dare al primo comma dell'articolo 10 e non vi è dubbio che sarà il sindaco a rilasciare il certificato di buona condotta.

G I A N Q U I N T O . Ma ciò non risulta chiaramente dalla dizione del primo comma dell'articolo 10.

A J R O L D I . Dopo ben dieci anni, dal decreto del 1957, con l'articolo 10 finalmente viene regolata legislativamente una situazione equivoca che non aveva alcuna ragione d'essere. Se vi sarà una tassa da pagare, la si pagherà; ma è assurdo che il cittadino debba perdere tempo, sottraendolo al suo lavoro, per procurarsi una documentazione presso molteplici uffici, che possono anche essere lontani dalla sua residenza, quando l'ufficio pubblico richiedente, attraverso la normale corrispondenza, può avere tutto quello che vuole.

G I A N Q U I N T O . Sarei del parere di apportare al primo comma dell'articolo 10 un emendamento formale, secondo quanto proposto dal senatore Preziosi, nel senso di inserire, dopo le parole « sono accertate d'ufficio », le altre « presso il sindaco e gli uffici giudiziari competenti ».

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* La preoccupazione del senatore Gianquinto sarebbe giusta se si desse al primo comma dell'articolo 10 l'interpretazione che egli ha dato e non invece quella più esatta del senatore Ajroldi. Secondo l'interpretazione del senatore Gianquinto, infatti, poichè le Amministrazioni che devono emettere il provvedimento possono essere diverse, se fosse data a ciascuna Amministrazione la facoltà di dare un giudizio sulla buona condotta, sull'assenza di precedenti penali e sull'assenza di carichi pendenti, si potrebbe arrivare all'assurdo di giudizi diversi, nel senso che una Amministrazione potrebbe dichiarare che una certa persona ha buona condotta ed un'altra dichiarare, invece, che non ha buona condotta.

La *mens legis*, però, è quella di non addossare al cittadino l'obbligo di produrre, oltre alla sua domanda, anche un'infinità di altri documenti. Ad ogni modo, per essere ancora più precisi, si potrebbe accettare la nuova formulazione del primo comma dell'articolo 10 proposta dal senatore Gianquinto, oppure si potrebbe stabilire che l'Amministrazione che deve emettere il provvedimento richiede d'ufficio il certificato di buona condotta, la assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti.

P R E Z I O S I . Insisto sulla modifica da me proposta dopo i chiarimenti dati dall'onorevole Ministro, i quali hanno accresciuto i miei dubbi facendo sorgere gravi perplessità, poiché egli ha detto che il certificato di buona condotta non deve essere rilasciato dal comune, bensì dall'ufficio presso il quale presta servizio colui che chiede il certificato.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Non ho detto questo. L'Amministrazione che deve emettere il provvedimento deve accertare l'esistenza della certificazione ufficiale, che è quella del sindaco per quanto concerne la buona condotta, e non già esprimere essa stessa un giudizio sulla buona o cattiva condotta di un determinato cittadino. Pertanto,

o accettiamo questa interpretazione precisa del primo comma dell'articolo 10 — ed in questo caso potrebbe rimanere la dizione attuale di detto articolo —, oppure specifichiamo meglio quello che vogliamo dire.

PREZIOSI. È meglio specificare, perchè mi risulta che quando si richiede il certificato di buona condotta vi sono numerose inframmettenze.

ZAMPIERI. Soltanto il sindaco può rilasciare tale certificato.

PREZIOSI. D'accordo; ma il sindaco, prima di rilasciarlo, magari va a chiedere informazioni ai vigili urbani.

BONAFINI, *relatore*. Il sindaco, d'altra parte, rilascia il certificato di buona condotta in base a due tipi di informazione: assenza di precedenti penali e assenza di carichi pendenti.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Però vi sono di casi in cui una persona non può avere il certificato di buona condotta, pur non avendo carichi pendenti o precedenti penali.

ZAMPIERI. Così come può verificarsi il caso opposto.

AJROLDI. La legge comunale e provinciale stabilisce che è il sindaco a rilasciare il certificato di buona condotta.

SIBILLE. Per porre termine alla discussione, si potrebbe dire che la buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio presso gli uffici pubblici competenti dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Sono d'accordo.

GIANQUINTO. Anch'io sono d'accordo su questa dizione.

PRESIDENTE. Mi sembra che questa dizione possa soddisfare tutti.

Metto ai voti l'emendamento al primo comma dell'articolo 10 tendente ad aggiungere, dopo le parole « sono accertate d'ufficio », le altre: « presso gli uffici pubblici competenti ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 11.

(*Certificazioni contestuali*)

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa persona debbono essere contenute in un unico documento.

GIANQUINTO. Vorrei proporre un emendamento di carattere formale a questo articolo; cioè, sostituire le parole: « Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio », con le altre: « Le certificazioni rilasciate da uno stesso ufficio ».

AJROLDI. È meglio lasciare la dizione attuale perchè si tratta di un imperativo.

GIANQUINTO. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11.

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Redazione di atti pubblici*)

Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri atti pubblici sono redatti a stampa, o con scrittura a mano o a macchina. I detti sistemi possono essere utilizzati anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo atto.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei singoli sistemi di redazione.

Z A M P I E R I . Vorrei che risultasse a verbale che con questo articolo si viene ad assorbire la proposta di legge Fortuna ed altri.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12.

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Stesura degli atti pubblici*)

Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni di uso comune che non lasciano dubbi sul significato delle parole abbreviate.

Per le variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori od omissioni, si provvede con chiamate in calce e si cancella la precedente stesura in modo che resti leggibile.

Desidero far presente agli onorevoli senatori che al primo comma di questo articolo è necessario apportare un emendamento di carattere formale; cioè, invece di dire: « che non lasciano », bisognerebbe dire: « che non lascino ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Autenticazione di copie*)

Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'articolo 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche.

L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Z A M P I E R I . Chiedo la parola unicamente per fare una raccomandazione al rappresentante del Governo.

Già esiste una legge in materia di atti notarili che risale, se non ricordo male, a circa otto, nove anni orsono, la quale dà facoltà di scrivere gli originali degli atti non a mano ma con mezzi meccanici. In detta legge, inoltre, si stabiliva che con successivo decreto ministeriale sarebbero state emanate le norme per regolare tale facoltà; cosa che finora non è avvenuta. Vorrei pregare, pertanto, il Governo di emanare queste disposizioni affinchè tale norma non rimanga ancora una volta « lettera morta ».

S I B I L L E . Devo dire di essere un po' preoccupato della pretesa che avanzano sempre i notai, e che vedo confermata nell'articolo 14, della firma per esteso. Personalmente debbo dichiarare che quando firmo per esteso non riesco più a riconoscere

la mia firma e ritengo che la stessa cosa capiti a molte altre persone.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* La firma per esteso è richiesta affinchè essa sia leggibile! Diversamente non si saprebbe a chi attribuire la paternità del documento.

G I A N Q U I N T O . Per quanto concerne questo articolo, a me pare che sia eccessivo attribuire tutti questi compiti al Presidente del Consiglio dei ministri, mentre l'autorità competente, a mio avviso, dovrebbe essere il Ministro di grazia e giustizia. Cioè addossiamo alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'obbligo di provvedere a formalità che hanno più attinenza, viceversa, con la competenza del Ministero di grazia e giustizia.

S I B I L L E . Ma l'articolo 14 dice: « sentiti i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro ».

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Poichè sono interessati i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, per non indicare ogni volta i vari Ministri interessati si è preferito attribuire tale compito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale provvede con proprio decreto, sentiti i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.

P A L U M B O . Vorrei proporre due modifiche di carattere formale attinenti alla proprietà del linguaggio; cioè invece di « firma », propongo di dire « sottoscrizione » e, al posto della parola « timbro », propongo l'altra « sigillo ».

A J R O L D I . Il sigillo è una cosa lievemente diversa.

Z A M P I E R I . Anch'io sono del parere di sostituire la parola « timbro » con l'altra « sigillo », perchè la prima, fra l'altro, mi sembra che non sia neppure un termine italiano. Esso, ad ogni modo, è entrato nell'uso corrente per indicare quel tampone di gomma con il quale si preme dopo aver attinto in un inchiostro particolare. In prosieguo di tempo, però, per un motivo di carattere estetico ed anche per maggiore garanzia, per evitare cioè che questo inchiostro si diffonda sulla carta, distruggendo a volte parzialmente anche lo scritto, si è cercato di sostituirlo con quello che comunemente è chiamato sigillo a secco. Per tale motivo, sarei del parere di non usare il termine « timbro ».

B I S O R I . A mio avviso, le sostituzioni proposte dal senatore Palumbo possono essere accettate.

P A L U M B O . Avendo constatato che in molti altri articoli del disegno di legge in discussione è ripetuta la parola « firma », per economia di tempo ritiro il mio primo emendamento.

B O N A F I N I , *relatore.* Desidero far rilevare che il sigillo un tempo veniva adoperato con la ceralacca per sigillare una certa documentazione e per garantirsi da una eventuale manomissione. La parola « timbro », invece, agli effetti pratici, mi sembra sia più coerente al pensiero del proponente il disegno di legge in questione. Oggi, del resto, la chimica ha fatto notevoli progressi permettendo la produzione di inchiostri indelebili, e questo dovrebbe eliminare la preoccupazione espressa dal senatore Zampieri. Esiste in me, invece, un'altra preoccupazione, non vorrei cioè che domani tutti i comuni d'Italia fossero costretti ad andare dall'incisore per farsi preparare un sigillo, senza il quale non possono più procedere al rilascio dei documenti.

Z A M P I E R I . Mi permetto di insistere sull'introduzione del termine « sigillo » perchè esso non esclude nè il cosiddetto timbro di uso comune, nè quello a secco. Il comune di Vicenza, ad esempio, già usa in alcuni uffici il consueto timbro ed usa, altresì alcuni sigilli a sistema notarile, per così dire cioè quelli incisi su metallo, nonché i cosiddetti timbri a secco.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* A me sembra, *absit iniuria verbis,* che si stia discutendo del « sesso degli angeli ».

In sostanza, con la parola « timbro », si vuol dire che vi deve essere quell'autenticazione che normalmente è fatta con un timbro tanto più che il sigillo — che è anch'esso un timbro — storicamente aveva la funzione non soltanto di autenticare, ma anche di chiudere alcuni atti che potevano riaprirsi.

Usate il termine che volete, non voglio farne una questione; personalmente però userei la parola « timbro » o la parola « sigillo » che sono di più comune accezione.

B O N A F I N I , *relatore.* Allora prendiamo l'accezione più corrente, più comprensibile per la popolazione di oggi, che non è quella di trecento anni fa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14.

(*È approvato*).

Propongo ora, per fronteggiare un'esigenza già affiorata, di aggiungere a questo articolo il seguente comma:

« Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 14 con l'emendamento aggiunto testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Legalizzazione di firme*)

La legalizzazione di firme è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonchè della autenticità della firma stessa.

Nelle legalizzazioni devono essere indicati il cognome e il nome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Z A M P I E R I . « Nelle legalizzazioni devono essere indicati il cognome e il nome di colui la cui firma si legalizza »; dopo che è intervenuta quella legge che ci ha reso tutti... figli d'ignoti, si verificano molto spesso delle omonimie. Quindi io proporrei di aggiungere alla indicazione del cognome e del nome, la data e il luogo di nascita.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Io legalizzo — ad esempio — la firma del sindaco di Como: che ne so quando è nato e dove è nato? Io so solo che il sindaco di Como si chiama Gelpi. Quindi: nelle legalizzazioni devono essere indicati il cognome e il nome di colui la cui firma si legalizza »: si legalizza, cioè, la firma di Gelpi Antonio senza sapere la data e il luogo di nascita.

B I S O R I . A me non piace affatto che si dica: « devono essere indicati il cognome e il nome ». Si deve invece dire: « il nome e il cognome ». Infatti nel buon uso corrente — che è suffragato da ragioni storiche e razionali — il nome vien indicato prima del cognome. Si dice — ed è logico che si dica — « Dante Alighieri »; nessuno si è mai sognato di dire: « Alighieri Dante ».

P A L U M B O . Allora, riprendendo il tema, abitualmente si chiama « nome » il prenome. Il « nome », però, comprende anche il cognome, oltre il prenome.

B I S O R I . Quella che io critico è la statuizione che vorrebbe anteposto il cognome a quello che abitualmente si chiama « nome ».

Purtroppo un andazzo d'origine burocratica e connesso ad elencazioni in ordine alfabetico induce molti, oggi, a scrivere il cognome prima del nome, anche quando ciò non è affatto consigliato da ragioni di elencazione.

Ma non si deve (secondo me) avvalorare quell'andazzo, contrario al sano uso italiano ed alla logica, addirittura stabilendo, in una legge, che vada scritto prima il cognome e poi il « nome » o prenome.

ZAMPIERI. « Prenome e cognome », bisogna mettere.

BERTINELLI. *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Il Ministro si rimette alla Commissione; se mai, la soluzione qualificante è quella di nome e cognome, cioè Virginio Bertinelli, e non soltanto Bertinelli.

AJROLDI. Effettivamente il secondo comma dell'articolo 6 del Codice civile stabilisce che nella parola « nome » si comprenda il prenome e il cognome. Quindi, o si usa soltanto la parola « nome », oppure si deve dire: « Nelle legalizzazioni devono essere indicati il prenome e il cognome ».

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Però ci saranno centomila segretari comunali e centomila sindaci che metteranno soltanto il cognome.

PRESIDENTE. Per me la interpretazione è chiara.

BISORI. Propongo la dizione: « Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza ».

BERTINELLI. *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Io accetto qualunque dizione, ma la normalità della gente non sa cosa vuol dire « prenome » e lo intende come soprannome, nomignolo.

PRESIDENTE. Perchè sia chiara l'interpretazione possiamo adottare peraltro questo spostamento: « nome e cognome », sia nel primo che nel secondo periodo del secondo comma dell'articolo 15.

Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 16.

(*Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute*)

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditorato agli studi.

GIANQUINTO. Invece di « provveditorato » io preferirei il termine « provveditore », altrimenti anche un commesso potrebbe provvedere alla legalizzazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Gianquinto.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 16 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero*)

Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate dal Ministero competente e dal Ministero degli affari esteri.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai

competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva il secondo comma dell'articolo 18.

Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate dal Ministero degli affari esteri.

Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nel territorio della Repubblica di San Marino e quelli formati in questa e da valere nello Stato sono legalizzate rispettivamente dal Ministero italiano competente e dal Segretariato di Stato degli affari esteri di San Marino.

Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

G I A N Q U I N T O . « Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate dal Ministero competente, e dal Ministero degli affari esteri »: ma che scherziamo? Ne basta uno, anzi è troppo.

A J R O L D I . Onorevole Presidente, io proporrei comunque di dire: « dal Ministro », anzichè « dal Ministero », per lo stesso motivo per cui si è detto « dal provveditore agli studi ». Il Ministro delegherà poi qualcuno.

G I A N Q U I N T O . Va bene « Ministro », ma non due Ministri!

B O N A F I N I , *relatore*. A me pare che il documento che deve essere trasferito all'estero debba avere in forma ineccepibile la valutazione e la legalizzazione del Ministero degli esteri. Questo è logico e mi pare sia primario e non secondario agli effetti della legge.

Z A M P I E R I . Il Ministro degli esteri non può conoscere la firma di estranei alla propria amministrazione; è il Ministro dell'interno che legalizza.

P R E S I D E N T E . È una « catena » di legalizzazioni; lo abbiamo già visto altre volte.

Z A M P I E R I . Legalizza la firma del Ministro competente.

G I A N Q U I N T O . Come è detto qui, tale firma deve essere legalizzata da due organi diversi. Io ribadisco che il Ministro competente deve legalizzare la firma. Ora, se il Ministro competente deve legalizzare la firma, vuol dire che la mia firma deve essere conosciuta dal Ministero degli esteri. Tanto vale, allora, che si attribuisca questa funzione a un solo Ministero. Semmai il Ministro degli esteri legalizza la firma del Ministro competente che, a sua volta, legalizza la mia firma.

A J R O L D I . All'interno dello Stato non è necessaria la legalizzazione se non in casi speciali.

G I A N Q U I N T O . Ma io domando: il Ministro degli esteri quale firma legalizza?

Z A M P I E R I . Quella del Ministro competente. Ma la dizione è doppia, lei ha ragione.

B O N A F I N I , *relatore*. Tutti gli atti che debbono andare all'estero a questi effetti debbono essere vistati dal Ministro degli esteri il quale garantisce della loro autenticità.

G I A N Q U I N T O . E se aggiungessimo: « legalizzati dal Ministro competente e vistati dal Ministro degli esteri »?

Z A M P I E R I . No; « e dovranno essere legalizzati, per la validità all'estero . . . ».

GIANQUINTO. Rimangono sempre le due legalizzazioni.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* L'articolo 17 ha avuto una nascita piuttosto difficoltosa per l'intervento del Ministro degli esteri, il quale, giustamente, ha fatto rilevare come sia lui ad accreditare all'estero ogni atto rilasciato da qualsiasi autorità italiana. Ora c'è evidentemente una discrasia nel fatto che la firma di un Ministro italiano, sia pure da valere all'estero, debba essere legalizzata da un altro Ministro. Comunque, su questo punto, il Ministero degli esteri è stato intransigente perchè afferma di essere il rappresentante dell'Italia presso gli Stati esteri, e quindi è lui che accredita anche gli altri Ministri.

S'intende qui (e forse è giusta la variante proposta: « e questo dal Ministro degli esteri ») che il Ministro degli esteri non legalizza la firma del sindaco se il certificato è rilasciato dal sindaco, ma legalizza, autentica, legittima la firma del Ministro dell'interno che ha legalizzato a sua volta la firma sull'atto o documento.

SIBILLE. Dopo la parola « competente » potremmo aggiungere « e quest'ultima dal Ministro degli affari esteri ».

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* L'espressione, in questa forma, rappresenterebbe una *deminutio capitis* per il Ministro degli affari esteri. È meglio, piuttosto, lasciare invariato il testo in esame.

GIANQUINTO. Se lasciamo il testo inalterato, significa che le firme sugli atti e sui documenti devono essere legalizzate sia dal Ministero competente che da quello degli affari esteri: sarebbe una complicazione inutile.

SIBILLE. Ministro, non Ministero.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Precisiamo allora che le firme devono essere legalizzate, oltre che dal Ministro competente, anche da quello degli affari esteri, ma non possiamo affermare, per di più in una legge, che un atto pubblico, legalizzato da un Ministro o addirittura dal Presidente del Consiglio, ha valore in Italia ma non all'estero, se non legalizzato a sua volta dal Ministro degli affari esteri.

BONAFINI, *relatore.* Non si tratterebbe di una prassi normale, ma di un evento eccezionale, come si rileva leggendo tutto l'articolo in esame là dove si dice: « ove da queste richiesto ».

AJROLDI. Comunque, per ovviare all'inconveniente sottolineato dall'onorevole Ministro potremmo dire « previa legalizzazione del Ministro competente, sono legalizzate dal Ministro degli affari esteri ».

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Ricadremmo nella duplicazione lamentata dal senatore Gianquinto, ossia avremmo che il Ministro degli affari esteri finirebbe per legalizzare le stesse firme, dei funzionari che hanno firmato gli atti o i documenti, già legalizzate dal Ministro competente.

BISORI. Diciamo: « dal Ministro competente, la cui firma viene legalizzata dal Ministro degli affari esteri ».

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Sarebbe offensivo per il Ministro che ha per primo legalizzato le firme.

ZAMPIERI. Comunque è ciò che si verifica di fatto, dato che il Ministro degli affari esteri non legalizza la firma del funzionario che ha formato l'atto o il documento, bensì quella del collega del Dicastero competente.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Per scendere alla questione pratica, si tratta, da parte del Ministro degli affari esteri, di dire alle autorità, poniamo della Germania: sì, si tratta di un documento le cui firme sono state regolarmente legalizzate dal collega del Ministero dell'interno.

G I A N Q U I N T O . Sono d'accordo sulla sostanza; è la forma che non mi persuade, perchè quella adoperata nell'articolo in esame significa che i due Ministri, quello competente e quello degli affari esteri, legalizzano entrambi le firme dei funzionari che hanno compilato materialmente gli atti.

B I S O R I . Francamente non riesco a capire perchè un Ministro possa ragionevolmente offendersi se la sua firma viene autenticata — per poter essere validamente usata all'estero — dal suo collega Ministro degli esteri, che è il solo componente del Governo la cui firma sia legalmente nota negli altri Stati.

A J R O L D I . Se è per questo, c'è chi si offende per molto meno. Ad ogni modo, io penso che la maniera migliore di risolvere il problema letterale e di salvare il prestigio dei vari Ministri sia quello di soggettivare la prima operazione di legalizzazione e di oggettivare la seconda. Ciò si può fare, mettendo un punto dopo le parole: « Ministro competente » e aggiungendo la seguente frase o capoverso: « Segue la legalizzazione del Ministro degli affari esteri ». Oppure: « Ministro competente », « con successiva legalizzazione del Ministro degli affari esteri ».

G I A N Q U I N T O . D'accordo.

P A L U M B O . E se degradassimo la legalizzazione del Ministro competente a una semplice apposizione di visto?

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Non è possibile, in quanto il Ministro degli affari esteri non ha competenza primaria nella legalizzazione delle firme su atti e documenti, ma soltanto secondaria ai fini della validità del documento all'estero.

Z A M P I E R I . A proposito di validità di un atto all'estero, ella, onorevole Ministro, ha citato nel suo esempio la Germania: la quale oggi non so come si regoli, ma senz'altro 20-30 anni fa non chiedeva alcuna legalizzazione.

P R E S I D E N T E . Ritengo che il primo comma possa essere così definitivamente modificato:

« Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate dal Ministro competente e, con successiva legalizzazione, dal Ministro degli affari esteri ».

Poichè non si fanno osservazioni metto ai voti tale emendamento sostitutivo dell'intero testo del primo comma.

(*È approvato*).

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Il Governo propone poi la soppressione dell'intero penultimo comma. Il Ministero degli affari esteri, infatti, ha fatto rilevare che è ingiustificato un trattamento particolare per la Repubblica di San Marino, in quanto i rapporti con essa sono regolati da trattati internazionali così come avviene per qualsiasi altro Stato. Pertanto, lo stesso Ministero degli affari esteri ci ha vivamente pregato di chiedere la soppressione del penultimo comma dell'articolo 17 e, contemporaneamente, l'aggiunta, peraltro non indispensabile, delle parole: « nonché da altre modalità da questi ultimi previsti » alla fine dell'ultimo comma. Comunque su quest'ultimo emendamento aggiuntivo non insisto.

G I A N Q U I N T O . La richiesta di soppressione del penultimo comma deriva dal fatto che la Repubblica di San Marino è considerata un qualsiasi Stato estero?

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Soltanto per questo motivo.

G I A N Q U I N T O . Non si tratta, dunque, di una diminuzione per la Repubblica di San Marino?

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* No, assolutamente.

B I S O R I . Al contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del penultimo comma, proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Il Governo insiste sull'emendamento aggiuntivo all'ultimo comma?

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* No.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 17 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 18.

(*Atti non soggetti a legalizzazione*)

Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati.

Il funzionario o pubblico ufficiale rilasciante deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

A J R O L D I . La parola « rilasciante » usata nel secondo comma è veramente inadatta e non è nemmeno esatta in quanto, anche nel caso in cui l'abbia compilato di proprio pugno, il pubblico ufficiale si limita ad attestare che l'atto da lui sottoscritto è conforme all'originale. Perciò, proporrei di sostituire la parola: « rilasciante », con la parola: « certificante », o, meglio ancora, di sopprimerla senza sostituirla.

P R E S I D E N T E . È meglio sopprimerla soltanto. Metto ai voti tale emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 18 quale risulta con l'emendamento testè approvato e con l'intesa che, in sede di coordinamento, sarà provveduto, in analogia con quanto fatto in precedenza, a permutare tra di loro le parole « nome » e « cognome » di cui al secondo comma.

(*È approvato*).

Art. 19.

(*Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile*)

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero trasmettono direttamente agli uffici di stato civile indicati nell'articolo 51 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia autenticata degli atti di stato civile che sono a loro pervenuti o da loro ricevuti a norma della legge consolare.

Trasmettono, altresì, direttamente agli uffici di stato civile indicati nell'articolo 63 del citato decreto copia delle dichiarazioni, relative alla cittadinanza, delle quali è prescritta la trascrizione nei registri di cittadinanza dello Stato.

A J R O L D I . Qui siamo in regola con le norme dello stato civile?

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Comunque, io vorrei fare un rilievo. C'è un decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, che regola l'attività delle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, per cui il Ministero degli esteri proporrebbe che il testo dell'articolo 19 venisse sostituito dal seguente:

« In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 ».

P R E S I D E N T E . La legge in corso sullo stato civile non sarà in contrasto, spero, con questa legge?

A J R O L D I . Io ho partecipato alla discussione. Si trattava di stralciare, da un

progetto che prevedeva la redazione di una sola copia degli atti dello stato civile, le norme per cui si eliminano trascrizioni non più necessarie. Però mi pare ci sia un articolo che accenna ai poteri delle autorità diplomatiche e consolari.

B O N A F I N I , *relatore*. Approviamo il testo proposto dal Governo.

A J R O L D I . Non è il caso di aggiungere: « Le altre norme in vigore . . . »?

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. No, perchè le norme in vigore, relativamente a rappresentanze diplomatiche e consolari che trasmettono documenti, sono solo quelle; non ce ne sono altre.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il testo sostitutivo dell'articolo, presentato dal Governo, e di cui ho dianzi dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 20.

(*Autenticazione delle sottoscrizioni*)

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica Amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita, nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma.

A questo articolo è necessario soltanto apportare una modifica formale, a somiglianza di quanto è stato fatto per l'articolo 15: invece di: « cognome e nome », mettere: « nome e cognome ».

Metto ai voti l'articolo 20, con la modificazione formale di cui ho parlato.

(*È approvato*).

Art. 21.

(*Tasse per le autenticazioni e le legalizzazioni di firme*)

L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 400 per ciascuna dichiarazione.

La legalizzazione delle firme prevista dall'articolo 16 e quella delle firme apposte sugli atti da valere nel territorio della Repubblica di San Marino ai sensi del quinto comma dell'articolo 17 sono soggette a tassa di concessione governativa di lire 200.

Parimenti, è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per la legalizzazione delle firme previste dall'articolo 17, commi primo, secondo e quarto, e per la certificazione di conformità al testo straniero contemplata dal comma terzo dello stesso articolo.

Le tasse di cui ai commi precedenti devono essere corrisposte a mezzo di marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che provvede alla autenticazione delle sottoscrizioni o alla legalizzazione delle firme.

Ricordo che l'inciso « ai sensi del quinto comma dell'articolo 17 », contenuto nel secondo comma di questo articolo, deve considerarsi eliminato avendo noi precedentemente approvato la soppressione di tale comma.

G I A N Q U I N T O . Sia l'autenticazione che la legalizzazione delle firme è richiesta dalla legge per la validità di alcuni atti. Quindi che cosa c'entra la tassa per la

concessione governativa? Questa si applica quando è il cittadino che chiede alla pubblica Amministrazione di compiere un determinato atto; ma qui ci troviamo davanti a una norma che obbliga il cittadino a far autenticare, a fare legalizzare la sua firma affinchè un determinato atto possa esplicare effetti giuridici all'interno dello Stato o all'estero.

Quindi propongo in maniera formale la soppressione di tutto l'articolo.

ZAMPIERI. Sono d'accordo.

GIANQUINTO. Quando la legalizzazione e l'autenticazione sono eseguite per obbligo della legge, non si tratta di una concessione. Io ho l'obbligo di corrispondere allo Stato la tassa di concessione quando chiedo — ad esempio — l'uso della spiaggia, la licenza di caccia, ma non quando adempio ad un obbligo.

PRESIDENTE. Ma con questo emendamento il disegno di legge deve tornare alla Commissione finanze e tesoro.

GIANQUINTO. E rimandiamocelo.

PRESIDENTE. Naturalmente, se la Commissione è favorevole alla soppressione.

PALUMBO. La soppressione dell'articolo non farebbe venir meno l'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa, perché quest'obbligo deriva dal testo unico sulle leggi di concessione governativa.

BONAFINI, *relatore*. Non soltanto si ripete che si deve pagare una tassa per un determinato adempimento, ma se ne precisa la cifra.

GIANQUINTO. Allora chiederei la sospensiva per questo articolo.

BONAFINI, *relatore*. Il collega Palumbo ha affermato che questo articolo non fa che richiamarsi al testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa. Quindi abbiamo un documento primario in base al quale devono essere corrisposte determinate tasse allo Stato. Allora eliminiamo quello e non questo, perchè evidentemente se sopprimiamo questo articolo scatta sempre la disposizione del testo unico delle leggi sulle tasse di concessione governativa.

PALUMBO. Ma vi sono anche le tariffe allegate.

BONAFINI, *relatore*. Signor Presidente, se non si tratta altro che di una ripetizione, si può anche sopprimere l'articolo; però bisognerebbe accertarsi che l'assunto corrispondesse a realtà.

PALUMBO. Ma certo!

BONAFINI. *relatore*. Non lo metto in dubbio; ma si tratta di proseguire o di sospendere l'esame di questo articolo. Allora io proporrei di procedere nell'esame degli articoli successivi in attesa di avere maggiori ragguagli su questo.

ZAMPIERI. Potremmo, secondo me, sopprimere con tutta tranquillità l'articolo 21 perchè rimane il testo unico della legge sulle concessioni governative; e che rimanga non c'è dubbio perchè il successivo articolo 23 dice: « Non è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 21 quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma da autenticare o da legalizzare ». Quindi la tassa di concessione governativa è dovuta; solo che con questo articolo 21 tale tassa aumenta.

BISORI. Io vorrei pregare il Presidente di dare lettura della relazione governativa, a pagina 5, per quanto riguarda il capitolo relativo agli articoli 21, 22 e 23.

PRESIDENTE. Gli articoli 21, 22 e 23 stabiliscono il regime fiscale dell'autenticazione e della legalizzazione di firme.

Per quanto riguarda la seconda, viene sostanzialmente conservata la disciplina stabilita dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700 e successive modificazioni.

Nuova, invece, è la disciplina della autenticazione, alla quale, però, è sembrato opportuno, stante l'analogia degli istituti, estendere, in quanto possibile, la disciplina prevista per la legalizzazione. Anche l'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni dei privati viene, pertanto, assoggettata alla tassa di concessione governativa nella misura di lire 400 per ogni dichiarazione, in sostituzione della tassa di bollo che il cittadino avrebbe dovuto pagare per ottenere la documentazione, in luogo della quale potrà ora produrre la dichiarazione suppletiva.

ZAMPIERI. Quindi, si risparmia il bollo per questi singoli certificati, ma si deve pagare l'equivalente del bollo stesso. Non sono espressioni da usare in una legge: dobbiamo deciderci a cambiare mentalità.

PRESIDENTE. La relazione scritta che accompagna il disegno di legge così prosegue in tema di illustrazione degli articoli 21, 22 e 23: « Il sistema proposto agevola il cittadino non solo perchè lo libera, nei casi consentiti, dall'onere della documentazione, ma in un certo senso anche sotto il profilo fiscale, in quanto lo affranca dalla domanda in foglio bollato che, attualmente, è tenuto a presentare per ogni certificato da richiedere. Per il regime fiscale dell'autenticazione delle copie di documenti e di atti si è ritenuto opportuno rimettersi alla vigente legislazione, espressamente richiamata nel precedente articolo 7. L'articolo 23 prevede l'esenzione fiscale dalle tasse di concessione governativa suddette quando, per le leggi vigenti, sia esente da bollo l'atto al quale è apposta la firma da autenticare o legalizzare, o quando ricorrano casi di povertà comprovata ».

AJROLDI. A me pare che questa spiegazione non sia convincente. Intanto non mi sembra esatto dire che quel determinato atto di dichiarazione che sostituisce la copia del documento e di cui si autenticherà la firma sia formato in carta libera; per me va formato in carta da bollo. Per le domande il fatto è molto opinabile in quanto ci sono dei certificati, come quelli informativi, per i quali si deve presentare domanda, ma ve ne sono altri, come quelli anagrafici, per ottenere i quali anche in carta legale non è necessaria alcuna domanda: basta presentarsi allo sportello e richiederli oralmente. Ecco perchè la spiegazione contenuta nella relazione che accompagna il disegno di legge vale fino a un certo punto.

Sarei del parere, dato che per le autenticazioni qualcosa bisogna pur fare per completare la legge sulle concessioni governative, per il caso in cui non fosse prevista questa ipotesi, di studiare l'opportunità di dimezzare l'importo, ossia di stabilire la tassa di 200 lire come per le legalizzazioni.

SIBILLE. E togliere il richiamo alla Repubblica di San Marino?

AJROLDI. No, quello va lasciato.

BISORI. Se il provvedimento deve ritornare all'esame della Commissione finanze e tesoro, propongo che si interpelli tale Commissione non soltanto sulla nuova copertura, ma anche sul nuovo meccanismo da adottare per gli articoli 21, 22 e 23.

AJROLDI. Infatti: se si sopprime l'articolo 21 la questione rimane senza regolamentazione. Io direi di accantonare l'esame di questo articolo.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* È evidente che il sistema studiato comporta una entrata; se esso viene soppresso, cade anche la conseguente entrata.

BISORI. Se accantoniamo l'articolo 21 dobbiamo fare altrettanto per gli articoli 22 e 23.

ZAMPIERI. Non vedo la necessità di accantonare gli articoli 22 e 23.

BISORI. La spiegazione contenuta nella relazione ministeriale si riferisce a tutto il complesso costituito dagli articoli 21, 22 e 23.

PRESIDENTE. Prima di chiedere il nuovo parere alla Commissione finanze e tesoro occorre che ci si pronunci o per

la soppressione dell'articolo 21 o per il suo accantonamento, come proposto dal senatore Ajroldi.

B I S O R I . Non possiamo sopprimere l'articolo 21 senza aver avuto il preventivo parere della Commissione finanze e tesoro; perciò è meglio accantonarlo, assieme agli articoli 22 e 23.

B O N A F I N I , *relatore*. Vorrei rivolgere una domanda all'onorevole Presidente riguardante la procedura. Ella sa quanto questo disegno di legge sia atteso: gli uffici sono già pronti a mettere in atto il nuovo sistema. Allora, possiamo noi ritrovarci qui già domani per proseguire la discussione? Può ella assicurarci che la risposta della Commissione finanze e tesoro possa pervenirci entro un brevissimo lasso di tempo?

P R E S I D E N T E . Per la riconosciuta urgenza dell'approvazione del disegno di legge, potremmo accantonare l'articolo 21 e proseguire nell'esame degli altri, cosicchè resterebbe appagata, da parte nostra, l'opportunità di accelerare la discussione. Per quanto riguarda la garanzia che un'altra Commissione entro domani si possa esprimere sul quesito che le andremo a proporre, non posso offrirne alcuna: posso soltanto impegnarmi a chiedere alla 5ª Commissione di voler considerare la necessità di esprimere con la massima urgenza il suo nuovo parere.

S I B I L L E . Proporrei di rivolgere la richiesta alla 5ª Commissione, anzichè secondo il metodo diplomatico proposto dal Presidente, secondo uno più sbrigativo: o ci date il nuovo parere entro domani o noi approviamo il disegno di legge sopprimendo l'articolo 21.

A I M O N I . Ricordo ai colleghi che ci siamo già trovati di fronte, la scorsa settimana, a un caso analogo, in occasione dell'esame del disegno di legge sull'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (AAI), quando fu proposto dal relatore e da altri un emendamento concordato con i sindacati. In quella circostanza la nostra Commissione era ugualmente d'accordo sulla opportunità di approvarlo, però occorreva richiedere un nuovo parere alla 5ª Commissione, trattandosi di modificazione finanziariamente notevole. Fu dato mandato al Presidente di sollecitare tale nuovo parere e la Commissione finanze e tesoro ci diede una risposta immediata, tanto che risolvemmo il problema nel giro di pochi giorni. Perchè non dovremmo seguire oggi la medesima procedura?

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 21 viene accantonato in attesa del nuovo parere della Commissione finanze e tesoro.

Art. 22.

(*Modalità fiscali per l'autenticazione e la legalizzazione di firme*)

Agli effetti della legge del bollo l'autenticazione e la legalizzazione possono far seguito all'atto, ma non possono farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare, nei punti di congiunzione dei fogli bollati, il bollo, ad inchiostro grasso, dell'ufficio.

B I S O R I . A parte il fatto che, secondo me, dovremmo accantonare con l'articolo 21 anche questo 22 e il successivo 23, mi sembra che la parola « bollo » di cui all'ultima riga sia piuttosto brutta e che sarebbe meglio sostituirla con la parola « timbro ».

A J R O L D I . D'accordo: o timbro o sigillo.

S I B I L L E . Vorrei far mia una proposta che il senatore Ajroldi non ha ritenuto opportuno avanzare: non sarebbe il caso di precisare che l'autenticazione e la legalizzazione non possono farsi fuori del foglio bollato — e va bene — ma entro i suoi margini sì, magari con l'aggiunta di una marca da bollo?

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emen-

damento proposto dal senatore Bisori, tendente a sostituire la parola « bollo » con la parola « timbro ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 23.

(*Esenzioni fiscali*)

Non è dovuta la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 21 quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma da autenticare o da legalizzare.

Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che provino il loro stato di povertà mediante esibizione di certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco dei poveri del Comune. In questo caso il pubblico ufficiale che procede alla autenticazione o alla legalizzazione riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.

GIANQUINTO. Propongo la soppressione delle parole « o dell'autorità di pubblica sicurezza » di cui al secondo comma, perchè è il sindaco che accerta l'iscrizione di un cittadino negli elenchi dei poveri.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Basta dire: « mediante esibizione del relativo certificato ».

BISORI. Ripeto quello che ho detto per l'articolo 22: nel primo comma si parla di tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 21, ossia si fa riferimento a un dato che non sappiamo se sarà incluso o no nella legge. Possiamo approvare un articolo 23 così formulato?

GIANQUINTO. Il senatore Bisori ha ragione.

AJROLDI. Io penso che un articolo 21 nel testo di cui al disegno di legge in esame o in un altro testo sarà sempre incluso nel provvedimento, non potendosi lasciare scoperta la regolamentazione dell'autenticazione, ragione per cui non vedo alcun impedimento all'eventuale approvazione dell'articolo 23.

PRESIDENTE. Anche approvando oggi l'articolo 23, si potrà sempre, in sede di coordinamento, adeguarlo all'eventuale nuovo testo dell'articolo 21.

BISORI. La mia proposta era ispirata a motivi prudenziali: a me pare, infatti, che approvando l'articolo 23 si venga a pregiudicare l'accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Gianquinto.

PRESIDENTE. Poichè vi sono delle incertezze sulla opportunità o no di considerare collegati tra loro gli articoli 21 e 23 e poichè non si fanno osservazioni, anche l'articolo 23 rimane accantonato.

Art. 24.

(*Assenza di responsabilità della pubblica Amministrazione*)

La pubblica Amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati ai sensi dei precedenti articoli, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Si potrebbe dire: « o contenenti dati non rispondenti a verità ».

BONAFINI, *relatore*. È meglio lasciare il testo così com'è.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 24.

(*È approvato*).

Art. 25.

(*Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti*)

Le pubbliche Amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, ai documenti dei propri archivi, alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica anche se costituita da fotogramma negativo.

Salvo quanto previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, previo parere della Commissione di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale facoltà, nonchè i procedimenti tecnici e le modalità della fotoriproduzione e della autenticazione.

Per le pubbliche Amministrazioni le modalità della riproduzione sono di volta in volta stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro interessato, previo parere della Commissione di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, io ho riportato un'impressione così confusa dalla lettura di questo articolo, che sento la necessità di rileggerlo molto attentamente. Tanto per cominciare, sarei del parere di sopprimere il concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Si richiede già il parere dei Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro. Ho l'impressione che quello di grazia e giustizia non possa occuparsi di queste cose.

S I B I L L E . La questione è analoga a quella risolta all'articolo precedente; è inutile insistere.

G I A N Q U I N T O . Mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 25.

(*È approvato*).

Art. 26.

(*Sanzioni penali*)

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come fatte al pubblico ufficiale in un atto pubblico.

Ogni condanna per i reati indicati nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza. Ove i reati stessi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte la condanna importa, altresì, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti è tenuto a rendere edotto chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. L'omessa ammonizione, tuttavia, non esclude la responsabilità penale del dichiarante o dell'esibitore mendace.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge.

G I A N Q U I N T O . Credo che ognuno debba dar prova di buona volontà, ma dopo un sommario esame di questo articolo, signor Presidente, non mi sento di approvarlo in questo momento. La mia coscienza domanda di poterlo esaminare oggi e di riprendere la discussione domani. Non mi sento di prendere una decisione adesso.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Questo articolo è stato fatto anche su suggerimento del Ministro di grazia e giustizia, secondo il quale si sono voluti reprimere alcuni cavilli difensivi in conseguenza di taluni casi giudiziari.

GIANQUINTO. Il fatto è che quel « di concerto » mi impedisce di vederci dentro a fondo. Domando perciò il rinvio della discussione dell'articolo a domani mattina.

AIMONI. D'altro canto abbiamo già accantonato due articoli; possiamo accantonare anche questo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta inteso che la discussione dell'articolo 26 è rinviata a domani.

Art. 27.

(*Rinvio*)

Salvo quanto previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 nulla è innovato alle norme del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, concernenti la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, nonchè alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relative alla presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali.

Restano ferme le disposizioni del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto per ottenere l'ammissione ai corsi universitari.

(*È approvato*).

Art. 28.

(*Norme abrogate*)

Sono abrogate la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, la legge 14 aprile 1957, n. 251, il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228, la legge 15 giugno 1959, n. 430, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici e le successive modificazioni restano in vigore fino all'emanazione dei decreti previsti negli articoli 12 e 14.

AJROLDI. Qui si dice che « sono abrogate la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, la legge 14 aprile 1957, n. 251, il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228, la legge 15 giugno 1959, n. 430, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge »; e a pagina 5 della relazione governativa, è scritto: « Articoli 21, 22 e 23. — Stabiliscono il regime fiscale dell'autenticazione e della legalizzazione di firme. Per quanto riguarda la seconda, viene sostanzialmente conservata la disciplina stabilita dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700, e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 28.

(*È approvato*).

BISORI. Gradirei sapere dall'onorevole Ministro se ritenga necessario, magari in sede di coordinamento aggiungere — là dove si fa cenno alle legalizzazioni da parte di un Ministro — le parole: « o di un funzionario da lui delegato » oppure se consideri ciò pleonastico, restando comunque fermo il sistema delle deleghe contemplato da altre leggi.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Proprio per i motivi che evidentemente sono alla base della proposta testè fatta dal senatore Bisori, ossia per evitare che sugli atti previsti dal disegno di legge in esame si dovesse pretendere la firma del Ministro anzichè eventualmente quella di un suo delegato, si era deciso di adottare la dizione « Ministero » anzichè « Ministro ».

GIANQUINTO. Là dove si parla di Ministro si potrebbe aggiungere, come ha suggerito il senatore Bisori « o funzionario da lui delegato ».

S I B I L L E . Basterebbe anche « o un suo delegato ».

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Io penso che se anche non si fa la aggiunta interpretativa, la dizione « Ministro » sia ugualmente comprensiva di un suo eventuale delegato, perchè altrimenti dovremmo immaginarci dei Ministri che dedicano la maggior parte del tempo soltanto ad apporre la propria firma.

G I A N Q U I N T O . Io insisto sull'emendamento aggiuntivo, anche perchè quando si svolgerà il dibattito sul disegno di legge: « Norme generali sull'azione amministrativa » sosterrò fino in fondo il criterio della inderogabilità della competenza, salvo quando la legge lo preveda. Quindi, è meglio che fin d'ora includiamo nel provvedimento in esame, dopo la parola: « Ministro », le parole: « o suo delegato ».

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Il quesito ce lo siamo già posto e abbiamo risolto il problema dando alla parola « Ministro » il significato generico di titolare del Dicastero o di suo delegato alla firma. Comunque, non ho niente in contrario a che in sede di coordinamento si proceda alla miglior specificazione di questo concetto.

B O N A F I N I , *relatore.* Ringrazio i colleghi e l'onorevole Ministro di aver concordato sulle linee generali della mia esposizione illustrativa del disegno di legge e, tenuto conto della urgenza della entrata in vigore delle nuove norme, vorrei ricordare al Presidente l'impegno assunto di sollecitare la più immediata risposta da parte della Commissione finanze e tesoro sulle modifiche proposte agli articoli 21 e 23.

P R E S I D E N T E . Farò quanto è nelle mie possibilità per ottenere rapidamente dalla Commissione finanze e tesoro il nuovo parere. In attesa del quale, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie » (2423)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo che la 5ª Commissione ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 2423, comunica di non opporsi, per quanto di competenza, al suo ulteriore corso. A maggior chiarimento si precisa che nel fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso per l'anno finanziario 1968 risulta accantonata (elenco 6) ai fini di cui al provvedimento in esame la somma di lire 18 miliardi ».

D E M I C H E L E , *relatore.* Premetto subito di essere senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione trattandosi di una proroga di norme legislative vigenti. Infatti l'intestazione, molto esplicativa, recita: « Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie », disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, a favore di ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890 e successive modificazioni e delle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso. Il provvedimento di proroga si giustifica con le condizioni contingenti, in quanto da una parte tiene conto della situazione deficitaria dei Comuni e dall'altra della necessità di assicurare il normale funzionamento degli ospedali e delle cliniche Il meccanismo è tale da sollevare i Comuni dall'immediato pagamento delle rette, diluendolo in sei rate: ogni anno i Prefetti accertano l'ammontare del

debito dei Comuni; questo viene anticipato dallo Stato che poi lo ricupera ratealmente tramite gli esattori comunali, i quali attingono al gettito dei tributi locali. Ecco perchè confermo l'opportunità di approvare il disegno di legge in esame.

GIANQUINTO. Propongo l'aggiunta del seguente articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

DE MICHELE, *relatore*. Sono d'accordo con la proposta del senatore Gianquinto, anche perchè le norme che si intendono prorogare sono scadute il 30 giugno scorso.

AJROLDI. Mi associo alla richiesta di approvazione del disegno di legge in discussione, anche perchè, in sede di esposizione del parere sul bilancio, ho fatto rilevare che il fondo occorrente per far fronte a questo provvedimento era stato accantonato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, non potendo figurare in quello dell'interno a causa della non ancora avvenuta approvazione della proroga.

BONAFINI. Sono anch'io favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

AIMONI. Noi siamo d'accordo sul provvedimento, proprio in considerazione della situazione di difficoltà finanziaria dei Comuni e degli ospedali, ed auspichiamo che possa essere rapidamente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, in modo che le norme in esso previste entrino subito in vigore.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Sono anche io favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 30 gennaio 1963, n. 70, in materia di anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai comuni agli ospedali civili ed alle cliniche universitarie che esercitano servizio di pronto soccorso, sono prorogate sino al 31 dicembre 1970.

(*È approvato*).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è inscritto annualmente, sino all'anno finanziario 1970 incluso, il fondo occorrente per l'attuazione della presente legge.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1967, il fondo di cui al precedente comma è fissato in lire 7.500.000.000 e a tale onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

GIANQUINTO. Ricordo la mia proposta secondo la quale sarebbe opportuno precisare che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. Aderendo al suggerimento del senatore Gianquinto, se la Commissione è d'accordo, si potrebbe aggiungere un articolo 3 così formulato:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo aggiuntivo di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari